

SENTENZA
N° 27/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO

ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Maurizio ZAPPATORI

Presidente

dott.ssa Grazia BACCHI

Consigliere – Relatore

dott.ssa Stefania FUSARO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 4140 del registro di Segreteria, sui conti
giudiziali nn. 20639, 26111, 28674, 31672 e 34500 resi per gli esercizi
dal 2011 al 2015 dal sig. Marco Cazzolli, consegnatario dei beni della
Comunità Alto Garda e Ledro.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 15 giugno 2017, con
l'assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il relatore Consigliere
Grazia Bacchi, il Pubblico Ministero in persona del Consigliere
Giuseppe Teti, e l'avv. Maria Cristina Osele per l'agente contabile.

RITENUTO IN FATTO

Con relazione di irregolarità n. 1256 – 2017 il magistrato relatore
ha rilevato che i conti resi dal consegnatario di beni della Comunità
Alto Garda e Ledro per gli esercizi 2011 - 2015 riportano
un'indicazione complessiva dei beni suddivisi per tipologia/aggregato

ML
b

("beni immobili" e "beni mobili"), con il relativo valore all'inizio ed alla fine dell'esercizio e le variazioni intervenute nell'esercizio stesso, anziché per singoli beni contraddistinti dalle rispettive consistenze, e si compongono anche di ulteriori sezioni relative a beni concessi e ricevuti in comodato. Pertanto, ritenendo di non potere procedere all'approvazione dei conti stessi, in quanto riferiti anche ai beni immobili (per i quali non è previsto l'obbligo del conto giudiziale), ed a tutti i beni mobili indistintamente (senza indicare se per gli stessi sussista il debito di custodia), alla stregua della normativa vigente e della giurisprudenza di questa Corte dei conti, e ritenendo necessario il deferimento della questione all'esame collegiale, ha chiesto al Presidente di questa Sezione giurisdizionale Regionale di voler fissare l'udienza di discussione del giudizio di conto.

L'agente contabile, con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Osele, con comparsa di costituzione e difesa depositata il 25 maggio 2017 ha rappresentato che i conti sono stati compilati con le consuete modalità adottate anche negli esercizi precedenti, seguendo rigorosamente quanto richiesto nel Modello n. 18 approvato con DPGR n. 1/L del 2000, nel quale non sono previste colonne o righe per indicazione dei dati raggruppati in base alle categorie di beni, con l'apparenza che fosse sufficiente l'indicazione di importi complessivi e tali da fornire il dato aggregato del patrimonio; che nel Registro di inventario analitico, curato dallo stesso agente contabile, esistono tutte le informazioni analitiche circa la relativa consistenza; che egli è consegnatario per mero debito di vigilanza, poiché presso l'Ente non è

mai esistito un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o acquisizione in stock di beni mobili, con la conseguenza che non sussiste, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, alcun suo obbligo di rendere il conto, pertanto a suo avviso improcedibile. Depositando documentazione, l'agente contabile ha domandato che in via principale sia dichiarato improcedibile il conto giudiziale trattandosi di debito di vigilanza, o pronunciato il discarico del conto giudiziale depositato con le relative integrazioni, salva la eventuale restituzione degli atti al Consigliere designato quale relatore, affinché prosegua l'istruttoria ai fini della adozione del decreto di discarico; in ogni caso, con esclusione della sua responsabilità, avendo egli "operato in assoluta buona fede e con errore scusabile dovuto a prassi consolidate nel tempo, che in ogni caso non hanno comportato ammanchi o alterazione sostanziale del patrimonio, ma solo una rappresentazione sintetica dei beni mobili, aggregati in un unico importo, e di beni immobili comunque esistenti nel patrimonio dell'Ente, ma ultronei rispetto al Conto giudiziale in parola".

Alla odierna udienza il Pubblico Ministero, riportandosi a quanto argomentato in relazione al giudizio iscritto al n. 4138, ha sostanzialmente contestato la tesi secondo la quale non esisterebbe nell'ente locale di piccole dimensioni un consegnatario di beni con obbligo di custodia ma unicamente con obbligo di vigilanza in quanto ogni bene acquistato viene inventariato e consegnato al fruitore finale senza lasciare in deposito o magazzino alcun bene; ha, infatti, rappresentato che tale tesi non può essere sostenuta, alla luce di

quanto statuito dall'art. 10, comma 1, del d.p.r. n. 254 del 2002, in riferimento ai beni mobili.

4
In base a tale norma, applicabile anche agli enti locali, se la distinzione tra consegnatario con debito di custodia e il consegnatario con debito di vigilanza è data dai compiti che essi devono svolgere, risulta difficile ritenere che un consegnatario con debito di vigilanza sia anche tenuto alla manutenzione dei mobili, alla loro conservazione, alla cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici. Tutti questi compiti, ad avviso del
b
Pubblico Ministero, atterrebbero, invece, alla gestione dei beni mobili e, quindi, si può dedurre che tutti coloro che svolgono tali compiti siano da considerare consegnatari con debito di custodia anche laddove non vi siano depositi e magazzini.

La Procura, inoltre, ha rappresentato che negli enti di piccole dimensioni è normale che il soggetto che sia consegnatario di beni mobili con debito di custodia svolga anche compiti di vigilanza sugli stessi, ma ciò non farebbe venire meno la custodia e il conseguenziale obbligo di rendicontazione della loro gestione.

Pertanto, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che siano dichiarati irregolari i conti in argomento con conseguenziale restituzione degli atti all'ente, fermo restando l'obbligo di resa del conto giudiziale che dovrà essere predisposto correttamente dal contabile secondo le indicazioni fornite da questa Sezione.

L'avv. Osele ha ribadito quanto già rappresentato nella comparsa di costituzione e difesa depositata in atti e, in particolare, che il suo

assistito è un consegnatario dei beni per debito di vigilanza e non di custodia, non esistendo, presso la Comunità Alto Garda e Ledro, un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla acquisizione di beni mobili, che invece, una volta acquistati, vengono consegnati direttamente al fruitore finale. Ha, inoltre, sostenuto che il giudizio di conto è necessario solo allorchè esista un magazzino, mentre nelle piccole realtà locali i beni generalmente vengono acquistati ed immediatamente consegnati; tuttavia, il difensore ha dichiarato che, qualora la Sezione ritenga di accedere alla tesi del Pubblico Ministero, i conti verranno nuovamente depositati secondo le sue precise indicazioni, ed ha concluso come da scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Preliminarmente, si precisa che la questione oggetto del presente giudizio prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico del consegnatario e riguarda unicamente l'obbligo di resa di conto per la gestione inerente beni immobili e mobili.

2) Si osserva, innanzitutto, che la normativa regionale alla quale il DPR 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) demanda la disciplina in materia di ordinamento degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dispone (art. 56, commi 1° e 2° del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L) - analogamente a quanto previsto dai primi due commi dell'art. 93 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) in materia di responsabilità patrimoniale di

M

B

amministratori e dipendenti di enti locali delle Regioni a statuto ordinario - che "Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato; Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

Si rileva, quindi, la mancanza di apposita regolamentazione da parte della Regione Autonoma Trentino Alto Adige in materia di gestione dei consegnatari degli enti locali, analogamente a quanto si verifica per le Regioni a statuto ordinario: si ritiene pertanto applicabile, a norma dell'art. 105 dello stesso DPR n. 670/72, ed in applicazione di quanto disposto dal citato art. 56 del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L, la normativa statale vigente in materia, e quindi, innanzitutto, quella di cui R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), da ritenersi espressione di principi generali.

Sulle disposizioni riguardanti la gestione dei consegnatari di beni contenuta in detta normativa, e per quanto riguarda la gestione dei consegnatari di beni mobili di proprietà dello Stato, si è innestata, dapprima, quella racchiusa nel D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718

(Approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato), ed in seguito quella contenuta nel DPR 4 settembre 2002, n. 254 (Gestione dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato”), che ha abrogato e sostituito la disciplina recata dal D.P.R. n. 718/79.

In particolare, il D.P.R. n. 254/2002, dopo avere, tra l'altro, definito la nozione di “utilizzatore finale” quale fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo (art. 1, lett. d), ed avere individuato compiutamente i compiti dei consegnatari (art. 10), ha definito la distinzione tra consegnatario “per debito di custodia” (art. 11) e consegnatario “per debito di vigilanza” (art. 12).

Si osserva che nel sistema già congegnato dall'art. 32 del citato R.D. 23 maggio 1924, n. 827, i consegnatari per debito di vigilanza, esonerati dalla resa del conto giudiziale, erano *“coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”*; in quello definito con la novella del 2002, con particolare riferimento ai consegnatari di beni dello Stato, viene introdotta una ulteriore distinzione tra consegnatario “per debito di vigilanza” e “utilizzatore finale”.

3) Il Collegio, confermando la recente giurisprudenza contabile, tra cui anche quella di questa stessa Sezione giurisdizionale (cfr. ex multis; Sez. giur. Abruzzo n. 89/2015; n. 83/2016; n. 85/2016; Sez. giur. Toscana n. 195/2016; n. 3/2017; Sez. Giur. Trentino Alto Adige –

Sede di Trento, n. 48/2016, e conformi) ritiene che non si possa ignorare questa scelta normativa, nella parte in cui va ad integrare l'assetto generale di cui al R.D. n. 827/1924 ed in cui è compatibile con l'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ed ha ritenuto applicabile la distinzione introdotta dal D.P.R. n. 254/2002 anche a quelli compresi nel territorio della Provincia Autonoma di Trento; ha osservato che l'art. 6 definisce i "consegnatari" come gli "agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato (...) i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenti responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per "debito di vigilanza", e di agenti contabili per "debito di custodia"; che, a norma dei successivi artt. 11 e 12 dello stesso D.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti alla resa del conto giudiziale, mentre i consegnatari per "debito di vigilanza" assumono in carico i beni ad essi affidati, dimostrandone la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste e sono tenuti alla rendicontazione amministrativa.

Sempre in conformità al recente orientamento della giurisprudenza contabile (Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, n. 17/2014; Sez. Giur. Trentino Alto Adige – Sede di Bolzano n. 35/2016; e conformi), si è già indicato che, per quanto attiene ai consegnatari, l'obbligo di presentare il conto, in quanto agenti contabili, riguarda unicamente il conto sui beni mobili per i quali esiste il "debito di custodia", ed il conto delle azioni dell'Ente; essi sono tenuti a rendere separati conti, da redigersi su appositi modelli - con riferimento

all'ambito di competenza territoriale di questo Ufficio, rispettivamente il modello 18 (per i beni mobili) ed il modello 16 (per le azioni) approvati con il DPGR n. 1/L 24/1/2000, recante "Approvazione dei modelli previsti dall'art. 48 DPGR 28/5/1999 n. 4/L concernente Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige" - sottoposti al giudizio di conto.

Infatti, dall'esame dell'assetto normativo vigente effettuato dalla citata giurisprudenza, la figura del consegnatario si caratterizza per avere un "debito di materie", o di "generi" o di "oggetti", ovvero di beni esclusivamente mobili, ed il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico di essi, con la conseguente incompatibilità con una gestione di beni immobili. Pertanto, non è configurabile un agente contabile definibile come "consegnatario di beni immobili", con la conseguente insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale e sottoposizione al giudizio di conto in relazione a tale categoria di beni, e con l'ulteriore conseguenza della declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del giudizio sui conti presentati dai "consegnatari di immobili".

4) Ciò premesso in linea generale, una precisazione si impone per quanto riguarda la resa dei conti giudiziali da parte dei consegnatari di beni mobili degli enti locali assoggettati alla giurisdizione di questa Sezione: infatti, è pur vero che, come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza dianzi indicata, il debito di "custodia" caratterizza, in linea di massima, il consegnatario

incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" caratterizza l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori.

Tuttavia, condividendo quanto osservato dal Pubblico Ministero alla odierna udienza, si ritiene che la semplice mancanza di un deposito o magazzino non esoneri il consegnatario di beni mobili dalla resa del conto giudiziale da compilarsi a norma dell'art. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, la cui formulazione è sostanzialmente ripresa dall'art. 23 del DPR n. 254/2002. Il consegnatario di beni mobili negli enti locali è infatti individuato dai singoli regolamenti di contabilità in una precisa qualifica professionale (generalmente fatta coincidere con quella dell'economo), con la conseguenza che sul medesimo soggetto si concentrano tutti gli adempimenti indicati dall'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, solo alcuni dei quali compatibili con le funzioni di "consegnatario per debito di vigilanza".

Quest'ultimo è, infatti, tenuto solamente ad esercitare la vigilanza sui beni somministrati agli "utilizzatori finali" con le modalità stabilite dall'art. 21 del DPR n. 254/2002, ed a rendere il conto amministrativo, in armonia con quanto disposto dall'art. 32, 2° comma Reg. Cont., secondo quanto disposto dal successivo art. 19 dello stesso del D.P.R. n. 254/2002, che impone unicamente la tenuta, a cura del

consegnatario, del "prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili" e gli adempimenti ad esso attinenti, che incombono comunque indistintamente, in forza del suo ultimo comma, sui consegnatari sia per debito di custodia, che per debito di vigilanza.

Sempre al proposito, si osserva inoltre che l'art. 23 del DPR n. 254/2002 (conto giudiziale), ricalcando fondamentalmente il disposto dall'art. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, prescrive che: "1° comma: *Il consegnatario per debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11. 2° comma: Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione*".

Le prescrizioni normative di cui all'art. 23, nella parte in cui si riferiscono al "carico" di beni e materiali, non sono, ad avviso del Collegio, incompatibili con quanto disciplinato dal precedente art. 12 (consegnatario per debito di vigilanza), che prescrive che quest'ultimo assuma in carico i beni affidatigli e lo assoggetta unicamente alla resa del conto amministrativo nei termini di cui all'art. 19 prima indicati, esonerandolo dalla resa del conto giudiziale.

Infatti, la formale "presa in carico" dei beni mobili, che è "radicalmente incompatibile con una gestione di beni immobili", è

presupposto del “debito di custodia” (Sez. Giur. Abruzzo, n. 89/2015, citata).

M
B
Pertanto, allorchè la figura del consegnatario sia unica, quest’ultimo, prima ancora di essere tale per debito di vigilanza, perché i beni presi in carico sono stati “distribuiti o somministrati” agli “utilizzatori finali” come definiti dall’art. 1, lett. d) del DPR n. 254/2002, sarà, anche solo temporaneamente, consegnatario per debito di custodia, e tale tornerà ad essere allorchè i beni vengano “altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite”. Ciò che segna la linea di demarcazione tra il consegnatario per debito “di custodia” ed il consegnatario per debito “di vigilanza” è infatti, ad avviso del Collegio, la somministrazione o distribuzione dei beni agli utilizzatori finali, anche qualora essa avvenga addirittura prima della loro formale presa in carico perché ancora in attesa di collaudo o di altre verifiche, comunque finalizzate alla loro formale e definitiva acquisizione al patrimonio dell’ente.

5) Quanto alla natura dei beni oggetto della resa del conto giudiziale, ritiene il Collegio che essi debbano essere quelli inventariati, e che il conto stesso vada “*compilato, e controllato, in stretta correlazione con le scritture inventariali*” (sul punto si veda, Sez. Giur. Veneto, n. 62/2012; n. 37/2014): ciò si desume non solo dal dettato dell’art. 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che dispone che “*Di regola, la base di ogni conto in materie consiste negli inventari visti e verificati dall’amministrazione*”, ma anche dalla lettura testuale del citato art. 23 del DPR n. 254/2002 che fa inequivoco riferimento agli

inventari, e dall'esame del modello 18 approvato con il DPGR 24/1/2000, n. 1/L, che, nel riprodurre analiticamente il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996, dedica una apposita sezione agli "estremi inventario".

6) Pertanto, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 626 e 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 23 del DPR n. 254/2002, l'obbligo della resa del conto giudiziale investe tutti i beni mobili inventariati, indipendentemente dalla loro collocazione materiale in deposito o magazzino, comunque non ancora immessi in uso al 31 dicembre di ciascun anno, che dovranno essere indicati nel conto giudiziale di quell'esercizio come resti, mentre la corrispondente annotazione dovrà essere riportata quale consistenza iniziale al 1° gennaio dell'anno successivo, come peraltro previsto dal citato art. 628 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827; di essi dovrà essere poi indicata l'eventuale assegnazione per l'uso o la dismissione avvenuti nel corso dell'anno. Inoltre, dovrà essere indicato nel conto stesso ogni bene mobile che venga acquisito al patrimonio dell'ente e preso in carico dal consegnatario nel corso dell'esercizio di riferimento, anche solo per essere immediatamente scaricato in quanto "distribuito o somministrato"; analogamente, andranno annotati i beni anche già in uso, allorchè vengano "altrimenti esitati", ovvero quelli posti fuori uso, nonché quelli persi per qualsiasi causa; infine, andranno indicate le rimanenze dei beni non assegnati agli utilizzatori finali al termine dell'esercizio o della gestione.

In altri termini, il Collegio ritiene che nel conto stesso debbano

essere evidenziate non solo le eventuali giacenze di beni inventariati in attesa di utilizzazione all'inizio dell'esercizio, che dovranno coincidere con le consistenze al termine di quello precedente, ma anche le operazioni attinenti alle movimentazioni di tutti i beni inventariati avvenute nel corso dell'esercizio stesso, e quindi anche le nuove acquisizioni all'atto della presa in carico dei beni stessi, così come le assegnazioni agli utilizzatori finali dei beni sia giacenti al 1° gennaio che acquistati nel corso dell'esercizio, le relative dismissioni (che andranno registrate sia in entrata che in uscita, poiché i beni rientrano temporaneamente sotto la gestione del consegnatario "per debito di custodia"), le eventuali perdite che andranno evidenziate, ed infine le rimanenze al termine dell'esercizio o della gestione.

7) Concludendo, si riassumono le indicazioni circa la corretta resa dei conti della gestione dei consegnatari dei soli beni mobili dei Comuni, degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni (articolo 1, lett.t del DPGR n. 1/L 24/1/2000) compresi nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

1. Il conto deve essere redatto sul modello 18 approvato con il citato DPGR n. 1/L 24/1/2000 (in Supplemento n. 1 al B.U. n. 11/I-II del 14.3.2000 - VOL. I), che deve essere compilato in ogni sua parte.

2. Il conto deve riportare le indicazioni di cui agli artt. 626 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 23 del DPR n. 254/2002, ovvero:

3. Il conto deve partire dalle rimanenze dell'anno precedente indicate nel relativo conto.

4. Il conto deve riguardare i beni inventariati non distribuiti

nell'esercizio precedente, i beni acquistati nell'anno e inventariati, i beni distribuiti agli utilizzatori, i beni dichiarati fuori uso e cancellati dall'inventario, da registrarsi sia in entrata che in uscita, gli altri beni "altrimenti esitati" come specificato al precedente punto 6, ed infine i beni non distribuiti al termine dell'esercizio o della gestione e di cui il consegnatario è debitore.

Analogamente dovrà procedere l'eventuale sub consegnatario di beni qualora nominato dall'Ente, secondo le medesime indicazioni contenute nel mod. 18 approvato con il DPGR n. 1/L del 24/1/2000, nella parte in cui prevede il conto della sua gestione.

Ai criteri suesposti si atterrà il consegnatario ai fini del deposito dei conti giudiziali opportunamente riemendati e rielaborati.

Infine, qualora nella specie non sussistano i presupposti per la resa del conto giudiziale, si ritiene utile che il consegnatario provveda a redigere e depositare un conto "a zero", ovvero un conto giudiziale che non registri alcuna giacenza ne' alcun movimento (acquisti, assegnazioni e/o dismissioni di beni inventariati); detto conto dovrà essere corredato da una attestazione, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei conti, che nessun bene inventariabile era in carico al consegnatario all'inizio dell'anno, o che è stato acquistato dall'Ente, oppure dismesso e cancellato dall'inventario nel corso dell'anno stesso.

8) Data l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per quanto

riguarda la gestione di beni immobili, e l'elencazione di beni mobili nei conti in esame senza puntuali indicazioni come sopra elencate, e riprese dal mod. 18 approvato con il DPGR n. 1/L 24/1/2000, i conti stessi devono essere dichiarati improcedibili.

La natura della presente decisione, di mero rito, non dà luogo alla pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i conti in epigrafe.

Nulla per le spese.



Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Grazia BACCHI)

(Maurizio ZAPPATORI)



Pubblicata mediante deposito in Segreteria il **06 LUG. 2017**

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Il Funzionario f.f.

(Adriano Rosa)

